



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 25 DEL 13/03/2025

**OGGETTO: DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE
DEL TERRITORIO COMUNALE EX ART. 110 L.R.T. 62/2018 - DISCIPLINA
TEMPORANEA**

IL SINDACO

Premesso che questa amministrazione comunale persegue, tra i suoi obiettivi programmatici, il miglioramento delle attuali condizioni di decoro urbano con particolare attenzione ai centri storici, alle aree lungomare, alle aree contigue ai siti di interesse comunitario quale il Monte Capanne, al fine di promuovere lo sviluppo turistico, valorizzando il patrimonio storico culturale che contraddistingue l'intero territorio comunale;

Ritenuto che il decoro e la qualità urbana assumono un ruolo fondamentale nella vita dei cittadini in quanto strettamente connessi al benessere sociale, alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo economico derivante dall'attività turistica, quale primaria fonte di reddito;

Ritenuto inoltre che il decoro e la qualità urbana siano elementi che contraddistinguono positivamente un territorio fortemente vocato al turismo, fornendo senso di sicurezza e benessere all'ospite e offrendo, al contempo, i servizi e le attività necessarie al suo soggiorno;

Atteso che con Deliberazione n.1 del 22.01.2025 la Giunta Comunale, ai sensi dell'art.110 della L.R.T. 62/2018 "Codice del Commercio":

- ha individuato le aree territorio del Comune di Campo nell'Elba meritevoli di interventi volti al miglioramento delle attuali condizioni di decoro urbano nei centri storici (San Piero, Sant'Ilario, La Pila e Marina di Campo), nei lungomari (Marina di Campo, Cavoli) e nelle aree di pertinenza delle scuole dell'obbligo - ricettori sensibili (Marina di Campo), così come rappresentate nella cartografia allegata alla deliberazione medesima;
- ha dato mandato agli uffici comunali competenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e previa concertazione con le parti sociali interessate, di non discriminazione tra gli operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale, di predisporre la disciplina delle attività commerciali in sede fissa, vietando nelle aree di cui sopra le attività e settori merceologici di seguito indicati:
 - ✓ *attività di vendita alimentare e non alimentare e di somministrazione effettuata mediante distributori automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo,*
 - ✓ *attività di money change, phone center, internet point, money transfer e similari,*
 - ✓ *attività di commercio all'ingrosso,*
 - ✓ *attività di sala gioco, centri scommesse e similari,*
 - ✓ *centri massaggi non collegati ad altra attività abilitata di centro sportivo, centro fisioterapico, attività estetica;*
 - ✓ *commercio alimentare e non alimentare di prodotti derivanti dalla cannabis legale,*

- ✓ *esercizi commerciali con settore alimentare o non alimentare a totale ed esclusivo libero servizio (market o minimarket),*
 - ✓ *sexy shop o altre attività di vendita di materiale erotico o pornografico,*
 - ✓ *attività di artigianato e/o somministrazione di alimenti e bevande che non siano riconducibili alla tradizione toscana o ad altri alimenti riconosciuti come prodotti nazionali tipici;*
- ha dato, altresì, mandato al competente ufficio comunale di modificare il vigente “Regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3/2011, adeguandolo sia alla sopravvenuta normativa regionale sia ai criteri di semplicità e snellezza che devono contraddistinguere l’azione della Pubblica Amministrazione, anche come integrazione della disciplina di nuova stesura;
 - ha, infine, stabilito che, nelle more dell’approvazione degli strumenti di cui sopra, venga istituita una salvaguardia per le nuove attività commerciali, intese anche come trasferimento o ampliamento di attività esistenti, vietando l’apertura di attività ritenute incompatibili con il decoro e la qualità urbana;

Ritenuto, pertanto, opportuno, nelle more della stesura della nuova disciplina ai sensi dell’art.110 della L.R.T. 62/2018, di dover intervenire con misure di salvaguardia secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con atto n.1/2025, affinché vengano garantiti fin d’ora il decoro e la qualità urbana, fornendo nel contempo maggiori chiarimenti ed ulteriori precisazioni in merito;

Visto l’art.52 del D. Lgs. 42/2004;

Visto l’art.1 comma 4 del D. Lgs. 222/2016;

Visto l’art.50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che permette al Sindaco di adottare quale rappresentante della comunità locale provvedimenti atti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Visto l’art.54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che permette al Sindaco di adottare provvedimenti atti a garantire la sicurezza urbana, diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità;

ORDINA

con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto e fino all’approvazione della nuova disciplina delle attività commerciali ai sensi dell’art.110 della L.R.T. 62/2018:

1. **nelle aree del territorio comunale di cui alla cartografia allegata, il DIVIETO dell'esercizio delle attività e dei settori merceologici di seguito indicati**, inteso anche come trasferimento o ampliamento di attività esistenti:

- *attività di vendita alimentare e non alimentare e di somministrazione effettuata mediante distributori automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo,*
- *attività di money change, phone center, internet point, money transfer e similari,*
- *attività di commercio all'ingrosso,*
- *attività di sala gioco, centri scommesse e similari,*
- *centri massaggi non collegati ad altra attività abilitata di centro sportivo, o di centro fisioterapico, o di attività estetica;*
- *commercio alimentare e non alimentare di prodotti derivanti dalla cannabis legale,*
- *esercizi commerciali con settore alimentare o non alimentare quali market o minimarket;*
- *sexy shop o altre attività di vendita di materiale erotico o pornografico,*
- *attività di artigianato e/o somministrazione di alimenti e bevande che non siano in larga parte riconducibili alla tradizione toscana o ad altri alimenti riconosciuti come prodotti nazionali tipici;*

2. **di sospendere l'applicazione delle disposizioni del vigente "Regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"**, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3/2011.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Campo nell'Elba, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, e che venga data la massima diffusione dei contenuti della stessa attraverso gli organi di informazione;
- che il presente atto venga trasmesso per gli aspetti di specifica competenza e doverosa conoscenza a:
 - al Prefetto della Provincia di Livorno,
 - alla Vice Prefettura di Portoferraio,
 - al Commissariato di Portoferraio,
 - al Comando Compagnia dei Carabinieri di Portoferraio,
 - al Comando Stazione Carabinieri di Campo nell'Elba,

- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio,
- all'Ufficio di Polizia Municipale
- all'azienda USL competente per territorio.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. 7 Agosto 1990, n. 241, avverso al presente provvedimento è ammesso:

- ricorso avanti al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione/pubblicazione ai sensi della L. 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni dalla stessa data è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)